



Regolamento relativo alla procedura di riorientamento e di organizzazione degli esami integrativi e d'idoneità

RIFERIMENTI NORMATIVI

Riorientamento
Miur.Aoodrlo Registro Ufficiale(I).0002160.09-02-2016

Esami integrativi e di idoneità
OM 21 maggio 2001, n. 90 – Art. 18, 19, 23-24.

Art. 1 - Il riorientamento

Sono consentiti i passaggi diretti ad un diverso indirizzo di studi esclusivamente agli alunni delle classi prime e limitatamente ai primi mesi di scuola, ovvero entro l'ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie.

Art. 2 – Riorientamenti in uscita dall'Istituto verso altri Istituti

I riorientamenti in uscita sono regolati dalla seguente procedura:

1. Nei Consigli delle classi prime di novembre sono segnalati gli alunni che necessitano di riorientamento.
2. Entro lo giorni dalla data di convocazione del Cdc, il coordinatore di classe convocherà le famiglie e prospetterà loro l'opportunità di un incontro con la FS orientamento per pianificare un eventuale riorientamento o riallineamento (in questa fase il coordinatore non consiglia alla famiglia alcuna soluzione).
3. Il coordinatore segnalerà alla FS orientamento il nominativo delle famiglie che hanno deciso di avvalersi del servizio e fornirà il parere del Cdc relativamente all'alunno e tutti i dati utili all'individuazione di un nuovo percorso scolastico
4. La FS Orientamento convocherà le famiglie con lo scopo di cogliere la causa dell'insuccesso scolastico al fine di fissare una delle seguenti strategie d'intervento:
 - a. riallineamento mediante recupero
 - b. riorientamento presso altra tipologia di scuola.
5. Nel caso si sia optato per il riallineamento, la FS Orientamento concorderà con il Cdc le attività di recupero; nel caso si sia optato per il riorientamento, la FS Orientamento segnalerà alla scuola di destinazione la volontà dell'alunno e della sua famiglia e pianificherà il passaggio.

Art. 3. – Riorientamento in ingresso da Istituti dello stesso ordine e indirizzo

I riorientamenti in entrata da istituti dello stesso ordine e indirizzo, sono regolati dalla seguente procedura:

1. E' ammesso il riorientamento in entrata, di norma, per comprovati validi motivi (ad es. il trasferimento della famiglia per motivi di lavoro)
2. La Segreteria didattica avvisa la FS Orientamento della richiesta di riorientamento da altro istituto dello stesso ordine e indirizzo da parte della famiglia dell'alunno.
3. La FS Orientamento contatta la famiglia e calendarizza un colloquio esplorativo. In questa occasione la famiglia deve produrre il report dei voti per singola disciplina ed eventualmente il pagellino del I quadrimestre.
4. La FS Orientamento si confronta con la FS BES
5. La FS Orientamento convoca il Consiglio della classe adeguata ad accogliere l'alunno.
6. Il Consiglio di classe esprime una valutazione di merito sulla base della documentazione prodotta e del parere della FS Orientamento e della FS BES.

Art. 4. – Riorientamento in ingresso da Istituti di ordine diverso o di diverso indirizzo

I riorientamenti in entrata da istituti di ordine diverso o di diverso indirizzo è ammesso:

1. per gli alunni delle classi prime limitatamente ai primi mesi di scuola, ovvero entro l'ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie.
2. per gli alunni delle altre classi previ esami integrativi che si terranno dopo gli esami di saldo debito e prima dell'inizio dell'a.sc. successivo



Art. 5. - Gli esami integrativi

I passaggi ad un diverso indirizzo di studi, che avvengono al termine del secondo, terzo o quarto anno, richiedono il superamento degli ESAMI INTEGRATIVI, ossia di prove integrative predisposte dall'istituzione scolastica e formativa di destinazione, prima dell'inizio delle lezioni, sulle discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza (possono essere previste anche prove su parti di discipline, qualora i programmi fra la scuola di provenienza e di destinazione differiscano fra loro). Gli esami integrativi possono essere sostenuti solo per accedere alla classe immediatamente successiva a quella frequentata, per la quale si è in possesso dell'ammissione, ma di indirizzo diverso; gli alunni che non hanno conseguito la promozione possono sostenere esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Art. 5.1. - Termine presentazione domande

Il termine di presentazione delle domande di ammissione all'esame integrativo è fissato al 22 giugno.

Art. 5.2. - Sessione degli esami integrativi

La sessione degli esami integrativi ha inizio dopo gli esami di saldo del debito e prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Art. 5.3. - Commissione

La Commissione per gli esami integrativi è nominata dal Dirigente scolastico ed è composta da docenti della classe cui il candidato aspira, in modo da rappresentare tutte le materie.

Art. 5.4. - Presidente

Presiede la Commissione il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato; il Dirigente scolastico provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

Art. 5.5. - Documentazione da presentare

Il candidato provvederà a fornire ai singoli Docenti il programma disciplinare seguito nella scuola d'origine; la commissione d'esame delibererà relativamente ai programmi delle prove sulla base dei seguenti criteri:

- se la disciplina è comune ai due ordini di studi e i programmi differiscono solo su alcuni argomenti, la prova potrà consistere solo in un'interrogazione;
- se la disciplina non è compresa nel piano di studio della scuola di origine, le prove dovranno essere scritte e orali o solo orali in relazione alla tipologia di disciplina.

Art. 6. - Esami di idoneità

Gli studenti che vogliono accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione devono sostenere gli esami di idoneità, che riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira; gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all'interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione; i requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità sono regolamentati dall'O.M. 90/2001.

Art. 6.1. - Domande

Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.

Art. 6.2. - Sessione degli esami di idoneità

La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, ma comunque nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo

Art. 6.3. - Requisiti per l'ammissione

L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi; ai fini della partecipazione agli esami di idoneità, sono equiparati ai suddetti candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta; supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito, in ciascuna delle prove scritte ed in quelle orali, voto non inferiore ai sei decimi.

Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Superiore di Istruzione Secondaria
Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci"
Liceo Classico Statale "Giovanni Pascoli"
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale

corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli Studenti che intendono sostenere, ai sensi dell'art.192, c. 6, del DLgs. n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

Art. 6.4. – Commissione

La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi è nominata dal Dirigente scolastico ed è composta da Docenti della classe cui il candidato aspira, in modo da rappresentare tutte le materie.

La Commissione delibererà sui programmi delle singole discipline oggetto di prova d'esame.

Art. 6.5. – Presidente

Presiede la Commissione il Dirigente scolastico o un Docente da lui delegato; il Dirigente scolastico provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

Art. 6.6. – Non ammissione

Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano, nella stessa sessione, qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

Art. 6.7. – Nullità delle prove

Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.